

Art. 99*(Poteri interdittivi)*

1. La Consob può:
  - a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la sollecitazione all'investimento in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle relative norme regolamentari;
  - b) vietare la sollecitazione all'investimento in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a).

Art. 100*(Casi di inapplicabilità)*

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle sollecitazioni all'investimento:
  - a) rivolte ai soli investitori professionali come definiti ai sensi dell'articolo 30, comma 2;
  - b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento<sup>191</sup>;
  - c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento<sup>192</sup>;
  - d) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi o garantiti dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione Europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;
  - e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea;
  - f) *...omissis...*<sup>193</sup>.

2. La Consob può individuare con regolamento altri tipi di sollecitazione all'investimento ai quali le disposizioni del presente capo non si applicano in tutto o in parte<sup>194</sup>.

Art. 100-bis*(Circolazione dei prodotti finanziari)*

**1. Nei casi di sollecitazione all'investimento di cui all'articolo 100, comma 1, lettera a), e di successiva circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi all'estero, gli investitori professionali che li trasferiscono, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 21, rispondono della solvenza dell'emittente nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali, per la durata di un anno dall'emissione. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2412, secondo comma, del codice civile.**

**2. Il comma 1 non si applica se l'intermediario consegna un documento informativo contenente le informazioni stabilite dalla Consob agli acquirenti che non siano investitori professionali, anche qualora la vendita avvenga su richiesta di questi ultimi. Spetta all'intermediario l'onere della prova di aver adempiuto agli obblighi indicati dal presente comma<sup>195</sup>.**

Art. 101*(Annunci pubblicitari)*

1. Prima della pubblicazione del prospetto è vietato qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante sollecitazioni all'investimento. Gli annunci pubblicitari sono trasmessi preventivamente alla Consob.

---

191 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni.

192 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni.

193 Lettera abrogata dall'art. 11 della l. n. 262 del 28.12.2005.

194 Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni.

195 Articolo inserito dall'art. 11 della l. n. 262 del 28.12.2005.